

In data 17 Gennaio 2006 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), il "**Piano Regionale Amianto Lombardia**" (PRAL).

La predisposizione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL) era già prevista dall'art.3 della <U>L.R. n. 17/2003 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto"</U>, emanata a seguito della Legge 27 marzo 1992 n. 257, che imponeva alle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Il PRAL, che avrà durata quinquennale, è organizzato in nove capitoli ed undici allegati e conferma alcuni punti chiave fissati dalla normativa nazionale e regionale:

- registro nazionale dei mesoteliomi: istituito con D.G.R. n. 6/36754 del 12 giugno 1998, è operativo dal 2000 presso il "Centro di studio e ricerca degli effetti biologici delle polveri inalate" dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli studi di Milano;
- <U>relazione annuale delle imprese che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi</U>, eseguono bonifiche a manufatti e svolgono attività di smaltimento: la relazione va inviata alla ASL di competenza con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 5, comma 3 della LR 17/03 (entro il mese di marzo);
- <U>iscrizione all'albo gestori rifiuti per le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto</U>;
- <U>predisposizione di un piano di lavoro e trasmissione dello stesso all'ASL per le aziende che devono effettuare lavori di bonifica o rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto</U> da edifici, strutture, apparecchi, impianti o mezzi di trasporto, secondo quanto stabilito dall'articolo 34 del D.Lgs. 277/91 e dal DM 20 agosto 1999.
- <U>comunicazione all'ASL</U> (dipartimento territorialmente competente) <U>dei dati relativi agli immobili contenenti amianto da parte dei proprietari degli immobili</U>; La comunicazione è da effettuarsi anche per i manufatti in cemento-amianto, con i modelli predisposti dalla Regione riportati in allegato 4 al PRAL ed ha la finalità di integrare il censimento e la mappatura dei manufatti contenenti amianto svolti da ASL e ARPA.
- Per i mezzi di trasporto e gli impianti di smaltimento dell'amianto la denuncia va inviata anche alla amministrazione provinciale;
- <U>adozione di un programma di controllo, con designazione di una figura responsabile con compito di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto</U>, da parte del proprietario di un edificio (o del responsabile dell'attività che vi si svolge) in presenza di materiali contenenti amianto. (DM 6 settembre 1994, articolo 4, punto 4a);
- delega ai Direttori Generali delle ASL al rilascio del titolo abilitante di addetto o coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto.

Gli obiettivi strategici del piano sono i seguenti:

1. Il **censimento** e la **mappatura dei siti con amianto** deve essere completata **entro 3 anni** dall'approvazione del PRAL.
 2. Tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto devono adoperarsi affinché **l'amianto**, sotto qualsiasi forma, **venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni** dall'entrata in vigore del PRAL.
 3. La Regione provvede alla valutazione di eventuali metodi alternativi, già sperimentati, di smaltimento dell'amianto.
 4. <U>I proprietari dei siti con amianto, in attesa di procedere con la bonifica, devono provvedere alla loro messa in sicurezza</U>.
 5. I siti dismessi con presenza di amianto e/o altre sostanze tossiche devono essere messi in sicurezza e non utilizzati sino a quando la bonifica non è stata completata nei tempi e con le procedure concordate con gli organi competenti.
 6. Qualora ci fosse l'intervento sostitutivo per la bonifica dei siti con amianto, i Comuni competenti devono provvedere ad istruire ed attuare la procedura per il recupero delle spese di bonifica e di smaltimento.
 7. Ai fini della sorveglianza sanitaria viene istituito presso il Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PRAL, il «Registro dei lavoratori esposti o ex esposti all'amianto», sulla base del modello individuato dalla Direzione Generale Sanità.
- Entro lo stesso periodo la Direzione Generale Sanità, adotta, sulla base delle evidenze scientifiche mediche e di prevenzione (EBM-EBP), il «Protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti o ex esposti all'amianto».
- La sorveglianza sanitaria dovrà essere attivata entro un anno dall'entrata in vigore del PRAL a partire dai lavoratori ex esposti che, in possesso dei requisiti, ne abbiano fatto richiesta.
8. Ogni anno, a novembre, la Regione indice una conferenza regionale sull'amianto al fine di:
 - conoscere la situazione dell'amianto presente in Lombardia;
 - conoscere la situazione epidemiologica delle malattie asbesto correlate in Regione Lombardia;
 - valutare lo stato di avanzamento del PRAL e prendere i conseguenti provvedimenti se vi fossero ritardi nell'attuazione.

Il PRAL si articola in nove punti:

1. Criteri per l'elaborazione di un piano regionale di smaltimento dell'amianto.
2. Mappatura dell'amianto presente sul territorio regionale.
3. Monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. Criteri per la valutazione del livello di rischio e l'individuazione delle priorità di bonifica.
5. Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti o che sono stati esposti all'amianto.
6. Strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell'amianto e del personale delle ASL e dell'ARPA.
7. Linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA.
8. Informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
9. Risorse finanziarie.

Fonte: A.I.B.